



Città di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018/2020 e Piano annuale delle assunzioni 2018.* **N. 18 Reg. Del. del 24/09/2018**

* * * * *

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 17:30 si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 17 agosto 2018 e pubblicato nella G.U. n. 208 del 7 settembre 2018, nelle persone di:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
DOTT.SSA CARACCILO MARIA STEFANIA	COMMISSARIO	SI
DOTT.SSA MULE' MATILDE	COMMISSARIO	SI
DOTT. POLITO AUGUSTO	COMMISSARIO	SI

Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Generale DOTT.SSA ANTONIA CRIACO.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, deliberano sull'oggetto sopra indicato.

Che sulla proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del SETTORE 1 - AFFARI GENERALI sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del d.lgs. n. 267/2000, riportati in calce al presente atto.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 24 ottobre 2017, avente ad oggetto "Revoca della D.G.C. n. 253 del 09 novembre 2017 – Piano triennale dei fabbisogni relativo al triennio 2017/2019 e Piano annuale delle assunzioni 2017", esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro:

- sono stati approvati sia la "Programmazione triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2017-2018-2019" che il "Piano annuale delle assunzioni 2017";

Richiamato il verbale della seduta del 21 novembre 2017 della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali, Ufficio VII – Affari degli Enti Locali, che ha approvato la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 24 ottobre 2017;

Visto:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482", avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle

amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), che prevede *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), che disciplina l'*“Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”*, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce *“per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale”*;
- l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90), che prevede e disciplina *“Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”*;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 16 della L. 12 novembre 2011, n. 183 “legge di stabilità 2012”), che, ampliando i margini a disposizione delle amministrazioni pubbliche per il collocamento in disponibilità del proprio personale, dispone che le singole amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, accertino con cadenza annuale la consistenza del personale in servizio e rilevino se vi sia personale in eccedenza o dipendenti in soprannumero, pena il divieto di effettuare assunzioni di personale;
- l'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 1, comma 47, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 che, disponendo *“In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”*, esclude dai vincoli assunzionali la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro (c.d. mobilità volontaria) di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni;
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che disciplinano gli obblighi di contenimento della spesa di personale;
- l'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modifiche, con L. 6 agosto 2008, n. 133), che prevede il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto del patto di stabilità;
- l'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che disciplina le capacità assunzionali per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno ed il successivo comma 6 che esclude dai vincoli assunzionali le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modifiche con L. 11 agosto 2014, n. 114), che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 228, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (come modificato dall'art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96), che disciplina le capacità assunzionali per gli anni 2017 e 2018 delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno;

Preso atto della Circolare n. 3 del 27 novembre 2017, emessa dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*;

Dato atto che detta Circolare *«fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e, in particolare:*

- *articolo 6 - “Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” in tema di reclutamento del personale, dirette ad estendere l'ambito di valorizzazione delle professionalità interne;*
- *articolo 20 - “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”*»;

Richiamate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, dettate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018, volte ad orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani di fabbisogno di personale, secondo le previsioni degli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 come novellato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;

Rimarcata la centralità del Piano Triennale del Fabbisogno di personale, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Dato atto, quindi che come riportato nelle linee di indirizzo il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;

Considerato:

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento che definisce le linee guida entro le quali devono articolarsi i piani annuali delle assunzioni del triennio di riferimento;
- che le *“Linee guida della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018–2019–2020”* dettate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubbliche sono le seguenti:
- la verifica del rispetto dei vincoli normativi vigenti in materia, con particolare riguardo al principio del pareggio di bilancio, alle spese di personale ed alle assunzioni;
- l'analisi dei fabbisogni occupazionali sulla base del programma di governo, degli obiettivi strategici di mandato, degli obiettivi gestionali dei dirigenti e dei limiti e vincoli dettati dal legislatore per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- l'individuazione delle effettive necessità di risorse umane, con la specificazione del “fabbisogno ordinario”, da coprire esclusivamente con contratti a tempo indeterminato e delle “esigenze temporanee ed eccezionali” cui è possibile rispondere avvalendosi delle forme contrattuali flessibili di assunzione (*id est*, artt. 90 e 110, commi 1, 2 e 6, del D.Lgs. 267/2000) e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
- la copertura delle quote di riserva obbligatoria relativa alle categorie protette prevista dalla legge n. 68/1999;
- la copertura della quota di riserva obbligatoria relativa alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata prevista dalla legge n. 407/1998;
- l'esclusione dai “vincoli assunzionali” delle coperture dei posti vacanti in dotazione organica, sia mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni (mobilità volontaria) sottoposte a regime di limitazioni (*art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*) che mediante l'assunzione, nei limiti delle quote di riserva, delle categorie protette e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- la possibilità, per motivate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni, per un periodo non superiore a tre anni (*art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183*);
- la prosecuzione dell'esperienza di ottimizzazione delle risorse umane dell'Ente, attraverso

percorsi di potenziamento e/o di formazione specifica, anche mediante la valorizzazione delle attitudini, dell'esperienza e del potenziale professionale e curriculare del personale dipendente;

- la programmazione triennale può essere rivista in funzione sia di mutate esigenze organizzative dell'Ente e/o di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni del quadro normativo ovvero in conseguenza di aggiornamenti del calcolo della spesa del personale e, comunque, le assunzioni saranno effettuate nel rispetto delle novelle normative;
- che, nell'ambito del *“Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018-2020”*, il *“Piano annuale delle assunzioni 2018”*, **con riferimento al “fabbisogno ordinario”**, è stato formulato da questo Ente:
 - sulla base del turnover 2014/2019 e del corrispondente *“budget assunzionale”* relativo agli anni 2015/2020, come risultante dal prospetto predisposto dal Responsabile del Settore 1 *“AA.GG.”*, che, distinto sotto la lett. A), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - tenendo conto che la copertura dei posti vacanti in dotazione organica mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni (mobilità volontaria) sottoposte a regime di limitazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, è esclusa dai “vincoli assunzionali” e, pertanto, non è finanziata dal risparmio per turnover;
 - indicando, per ciascuna categoria, la tipologia di reclutamento, il numero delle unità di personale che s'intendono assumere nell'anno di competenza e la quantificazione, per ciascuna assunzione, della relativa spesa;
 - tenendo conto della volontà di questa Commissione Straordinaria di avviare, in seno alla programmazione 2018/2020, un percorso di superamento del precariato presente nell'Ente, nel rispetto delle norme a tal fine introdotte dal legislatore;
- il D.M. 10 aprile 2017 di *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019”*, che fissa in 1/158 il rapporto medio dipendenti-popolazione per i comuni della fascia demografica cui appartiene il Comune di Siderno che, alla data del 31 dicembre 2017, aveva una popolazione residente pari a 18.231 abitanti;

Vista la Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, nel fornire indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, specifica al punto 3.2.1:

L'articolo 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possenga tutti i seguenti requisiti:

- a) *risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;*
- b) *sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge 3 - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di*

contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.

Dato atto che ai fini dell'applicazione della norma sopra richiamata, tutto il personale precario in servizio presso l'Ente risulta essere ex LSU/LPU avviato al lavoro da circa venti anni e contrattualizzato a far data dal 1° gennaio 2015 e che, pertanto risulta verificato per tutti il possesso dei requisiti previsti:

- a) In servizio presso l'Ente anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato;
- b) Le assunzioni a tempo determinato sono state possibili in virtù del fatto che detto personale è stato in origine selezionato, secondo la normativa di legge vigente, dal Centro per l'Impiego;
- c) Oltre tre anni di servizio maturati al 31 dicembre 2017, anche con diverse tipologie di contratto flessibile;

Verificato che il personale precario interessato è quello di cui al prospetto che, [distinto sotto la lett. E\)](#), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 234 del 07 agosto 2018 in tema di stabilizzazione LSU nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia, con il quale viene finanziato un incentivo, ex articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, pari a € 9.296,22 pro-capite per la durata di 4 anni decorrenti dalla data di assunzione a tempo indeterminato ed indipendentemente dall'orario di lavoro, se a tempo pieno o parziale, cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali;

Considerato che alla data odierna, oltre il predetto incentivo, non esiste alcuna certezza in ordine allo stabile e duraturo trasferimento di finanziamenti da parte di istituzioni statali e/o dalla Regione per i fini di che trattasi;

Ritenuto di dover procedere, a seguito di una rivalutazione dell'interesse pubblico connesso al fabbisogno dell'Ente dalla quale sono emerse nuove e diverse esigenze rispetto a quelle che si intendevano soddisfare con la D.G.C. n. 332/2017:

- ad una nuova definizione del *“Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018-2020”*, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute novelle normative, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;
- all'approvazione del *“Piano annuale delle assunzioni 2018”*;

Considerato che, in coerenza con il *“Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018/2020”*, deve essere rideterminata la dotazione organica dell'Ente;

Ritenuto urgente, in relazione alla gravissima carenza della dotazione organica di personale e dei correlativi stringenti vincoli assunzionali, approvare il *“Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018/2020”* ed il *“Piano annuale delle assunzioni 2018”*:

- per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo-finanziario e di recupero della legalità, provvedendo all'“assunzione a tempo indeterminato” delle unità di personale, da reclutare con contratto di lavoro subordinato come risultante dal prospetto che, [distinto sotto la lettera B\)](#), si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la vigente dotazione organica dell'Ente, approvata (sotto la vigenza del D.M. 16 marzo 2011 di *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013”*, che fissava in 1/122 il rapporto medio dipendenti-popolazione per i comuni della fascia demografica cui appartiene il Comune di Siderno che, alla data del 31 dicembre 2017, aveva una popolazione residente pari a 18.231 abitanti) con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 253 del 9 novembre 2016:

- conta complessivi n. 136 unità di personale, di cui, alla data del 31.08.2018, n. 62 coperti e n. 74 vacanti;

- che la spesa teorica per la vigente dotazione organica è stata quantificata in Euro 2.780.005,76;
- che, ad oggi, a seguito di n. 2 collocamenti a riposo, **risultano vacanti n. 74 posti, pari ad oltre il 54% della dotazione organica, con gravissime carenze in tutti i settori di attività dell'Ente;**

Considerato:

- che il D.M. 10 aprile 2017 di *“Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017/2019”*, ha fissato in 1/158 il nuovo rapporto medio dipendenti-popolazione per i comuni della fascia demografica cui appartiene il Comune di Siderno che, alla data del 31 dicembre 2017, aveva una popolazione residente pari a 18.231 abitanti;
- che, pertanto, è necessario rideterminare la Dotazione Organica per adeguarla ai nuovi parametri fissati dal citato Decreto Ministeriale;
- che la nuova Dotazione Organica non può essere superiore a **n. 114,69 unità (n. 115** unità con l'arrotondamento all'unità superiore);

Vista la Dotazione organica rideterminata, come risultante dal prospetto che, [distinto sotto la lettera C\)](#), si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto:

- che l'Ente ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001), tenendo conto che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, tale divieto si applica a decorrere dal 3 marzo 2018 e, comunque, solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle relative linee di indirizzo (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017);
- che, prima della definizione del *“Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018-2020”*, con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 08.06.2018, è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 21 luglio 2016, è stato approvato il piano triennale 2016/2018 di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006);
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 19 giugno 2018, è stato approvato, ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto delle previsioni dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009 (adozione piano della performance), il *“Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2018/2020 (Piano Dettagliato degli Obiettivi – Piano della Performance)”*;
- che l'Ente ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 – enti soggetti al patto nel 2015 della L. n. 296/2006), come risultante dal prospetto che, [distinto sotto la lettera D\)](#), si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09.04.2018, è stato approvato il *“Bilancio di Previsione Finanziario (BPF) 2018/2020”*;
- che la relazione di accompagnamento alla citata deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione annuale è corredata, ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, del D.L. 90/2014, della certificazione dei revisori;
- che l'Ente ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009;
- che l'Ente ha conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di *“pareggio di bilancio”* nell'anno precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. n. 208/2015; art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016);
- che l'Ente ha inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo e, comunque, entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di

pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, L. n. 208/2015);

- che l'Ente ha adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008;
- che il presente atto contiene l'indicazione dettagliata delle assunzioni programmate, con specificazione delle motivazioni, delle modalità di reclutamento e della spesa per ciascuna di esse su base annua;
- che le assunzioni riguardano posti vacanti in dotazione organica;
- che il presente atto rispetta le previsioni degli artt. 30 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001;
- che nell'Ente non vi sono graduatorie valide per le stesse categorie e profili, né vincitori di concorsi che non siano già stati assunti dall'amministrazione.
- che le assunzioni proposte sono compatibili con il piano di riequilibrio approvato;

Considerato che sulla presente deliberazione è necessario acquisire il parere favorevole dal Collegio dei Revisori;

Dato atto:

- che i documenti programmatici allegati al presente atto devono intendersi approvati in forma provvisoria atteso che diverranno definitivi solo in sede di adozione del DUP 2018-2020 che sarà approvato unitamente al bilancio stabilmente riequilibrato;
- che nelle more di quanto indicato al precedente punto, copia del presente atto dovrà essere trasmessa:
 - a) all'Organo di Revisione per il prescritto parere;
 - b) alle OO.SS. per la dovuta informazione;
 - c) alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, ai fini del controllo centrale ex art. 243 bis del TUEL;

Evidenziato che le previsioni assunzionali di cui al presente atto potranno essere attuate solo subordinatamente al rispetto, da parte dell'Ente, di tutte le prescrizioni e vincoli che la vigente normativa pone in tema di assunzioni;

Dato atto:

- che per la stabilizzazione di personale con profilo ascritto alle categorie A e B, si procederà tramite assunzione diretta, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 previa selezione tra gli aventi diritto;
- che per le stabilizzazioni dei profili della categoria C si procederà a bandire procedure concorsuali riservate, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

Assicurato che la copertura dei posti in programmazione che prevedono l'accesso dall'esterno saranno precedute dalle prescritte ed obbligatorie procedure di mobilità ex artt. 30 e 34bis del D.Lgs. 165/2001;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del Settore 1 "AA.GG." e dal Responsabile del Settore 3 "Finanze";

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI REVOCARE**, per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto, la deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 24 ottobre 2017;
2. **DI APPROVARE** il *"Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018/2020"* e, nell'ambito di esso, il *"Piano annuale delle assunzioni 2018"*, provvedendo, nell'ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, all'"assunzione a tempo indeterminato" delle seguenti unità di personale, da reclutare con contratto di lavoro subordinato come risultante dal prospetto che, [distinto sotto la lettera B\)](#), si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO che, con riguardo al Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2018:

- a) il *budget* assunzionale, ancora disponibile, relativo al triennio 2015-2017 (risparmio turnover 2014-2016) è stato quantificato in Euro 101.347,56;
- b) il *budget* assunzionale, ancora disponibile, relativo al 2018 (risparmio turnover 2017) è stato quantificato in Euro 86.842,95;
- c) il *budget* assunzionale complessivo, ancora disponibile, è, pertanto, stato quantificato in Euro 188.190,51;
- d) che la spesa complessiva da finanziare con il *budget* assunzionale è pari ad Euro 9.656,43 , a valere sull'esercizio 2018 (per mesi 1) e ad Euro 125.533,62 sull'esercizio 2019;
- e) che la spesa complessiva da non finanziare con il *budget* assunzionale, in quanto, trattandosi di assunzione mediante mobilità, dal punto di vista sostanziale c'è neutralità rispetto ai vincoli previsti, ordinariamente, per le assunzioni, è pari ad Euro 7.256,14 , a valere sull'esercizio 2018 (per mesi 1) e ad Euro 94.329,83 sull'esercizio 2019;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 1 "AA.GG." l'attuazione del "*Piano annuale delle assunzioni 2018*" come sopra approvato;

5. DI DISPORRE che il Responsabile del Settore 1 "AA.GG.", competente per la gestione del personale e per l'espletamento delle procedure di copertura dei posti vacanti, prima di procedere alle previste assunzioni, verifichi ed attesti il rispetto di tutti i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti di cui in premessa e la perdurante copertura finanziaria;

6. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la suddetta programmazione, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti sia in termini di esigenze assunzionali che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

7. DI DARE ATTO che il "*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018-2020*" approvato con il presente atto è conforme alle disposizioni normative sui limiti di spesa in materia di assunzioni e che i provvedimenti di impegno della spesa e le relative coperture finanziarie verranno acquisite in occasione dell'attuazione dei singoli interventi programmati, nell'ambito delle idonee disponibilità di bilancio e fermo restando il rispetto del saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente e degli ulteriori vincoli e limitazioni in materia;

8. DI DARE ATTO che la spesa presunta per l'esercizio 2018 trova idonea copertura negli specifici capitoli di riferimento del corrente P.E.G.;

9. DI RIDETERMINARE, in coerenza con il "*Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2018-2020*", come sopra approvato, la "*Dotazione Organica*" dell'Ente, come risultante dal prospetto che, [distinto sotto la lettera C\)](#), si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la dotazione organica rideterminata:

- a) conta complessivi 83 posti, di cui 73 posti *full time* (n. 1 cat. D3; n. 11 cat. D1; n. 29 cat. C; n. 1 cat. B3; n. 29 cat. B1; n. 2 cat. A) e 10 posti *part time* (n. 3 posti di cat. C al 72,22%, n. 4 posti di cat. B1 al 72,22%, n. 2 posti di cat. A al 72,22% e n. 1 posto di cat. A al 50%);
- b) è stata fissata al di sotto della soglia prevista dal D.M. 10 aprile 2017, che prevede un limite massimo consentito di 115 posti;
- c) consente un risparmio di spesa teorico complessivo di Euro 1.197.861,91 rispetto alla spesa teorica per la vigente dotazione organica quantificata in Euro 2.780.005,76;

10. DI SUBORDINARE le assunzioni proposte, al rispetto della normativa in materia di personale tempo per tempo vigente, nonché all'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 243 del D Lgs. 267/2000;

11. DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione di un piano completo di stabilizzazioni da realizzarsi

ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, subordinandole, nella misura non coperta dalla capacità assunzionale propria del Comune, al finanziamento in forma consolidata e per specifica destinazione, da parte di istituzioni statali e/o dalla Regione;

12. DI DARE INCARICO al Segretario Generale di avviare le procedure di selezione relative al PTFP approvato con il presente atto;

13. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- all'Organo di Revisione per il prescritto parere;
- alle OO.SS. per la dovuta informazione;
- alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno, ai fini del controllo centrale ex art. 243 bis del TUEL;

14. DI DISPORRE che copia del presente atto venga pubblicata, a cura del Responsabile del Settore 1 "AA.GG.", sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale/Dotazione Organica";

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente deliberazione, , si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 24/09/2018

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. SERGIO SCIGLITANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente deliberazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 24/09/2018

Il Responsabile del Settore
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANTONIA CRIACO

DOTT.SSA CARACCILO MARIA STEFANIA

DOTT.SSA MULE' MATILDE

DOTT. POLITO AUGUSTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari.

li,

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANTONIA CRIACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Segretario Generale certifica che la presente deliberazione in data è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

li,

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANTONIA CRIACO